



COMUNE DI CORTINO

(PROVINCIA di TERAMO)

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

INDICE

		<i>Pag.</i>
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
Art. 2 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 4 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	5
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 8 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 9 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 10 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	6
Art. 11 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 12 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	7
Art. 13 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 15 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	8
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 17 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 18 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	9
Art. 19 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 20 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 21 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	10
Art. 22 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 23 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 24 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 25 -	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	11
Art. 26 -	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 27 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 28 -	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 29 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 30 -	<i>Tributo provinciale</i>	12
Art. 31 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 32 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 33 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	13
Art. 34 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	14
Art. 35 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 36 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 37 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	15
Art. 38 -	<i>Accertamento con adesione</i>	

Art. 39 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 40 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 41 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	16
Art. 42 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 43 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 44 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
Allegato A	<i>Classificazione dei rifiuti</i>	17
Allegato B	<i>Categorie di utenze non domestiche per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti</i>	18

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Cortino per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 28 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La definizione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata con riferimento:
 - a. alle sostanze elencate al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (allegato A) che tuttora disciplina la materia;
 - b. ai rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: – aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Sono considerate valide le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc, ..., purché di altezza superiore a ml 1,5 –);
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
5. la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti;
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 11.

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento
Off. meccaniche, carrozzerie, gommista ed elettrauto	50%
Studi medici/dentistici/odontotecnici, di analisi, fotografici e radiologici	50%
Lavanderie	50%
Falegnamerie, carpenterie, vetrerie, tipografie	50%
Manufatti in cemento e materiali lapidei	50%
Lavorazione di frutta e verdura – fiori e piante	50%
Macellerie	50%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo¹ direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione proporzionata al rapporto tra quantità di rifiuti avviati al recupero e quantità totale presunta di rifiuti attribuita alla categoria di appartenenza, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggetta al tributo.
2. La riduzione del tributo, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall'utenza, verrà applicata in sede di bolletta a conguaglio o di compensazione alla prima scadenza utile.
3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, alla quale si dovrà necessariamente allegare la documentazione che comprova il recupero dei rifiuti.
4. La riduzione di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 si applica esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 30 del presente regolamento, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

¹ Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 16. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
6. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28 febbraio per l'anno cui si riferisce. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato dall'Ente, il Consiglio comunale provvederà all'approvazione della tariffe Tari, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati tra l'altro il modello gestionale ed organizzativo nonché i livelli di qualità del servizio.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni riportate nel Piano finanziario, elaborato ai sensi del citato DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni riportate nel Piano finanziario, elaborato ai sensi del DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come – a titolo meramente esemplificativo – le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, previa istanza da parte del contribuente iscritto a ruolo.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente all'atto dell'iscrizione a ruolo o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se pertinenze di utenze abitative e condotte dal medesimo soggetto, si considerano utenze domestiche, e sono soggetti al tributo solo per la parte fissa della tariffa in relazione al numero dei componenti. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e rientrano nella categoria n. 4.a "Parcheggi scoperti relativi ad utenze non domestiche e magazzini di deposito", in assenza di una specifica classificazione prevista dalla normativa vigente.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio

in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Le variazioni in aumento o diminuzione degli occupanti producono effetto sulla determinazione della tassa con la stessa decorrenza attribuita anagraficamente.

ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni riportate nel Piano finanziario, elaborato ai sensi del DPR 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni riportate nel Piano finanziario, elaborato ai sensi del DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Qualora dovessero essere presentate denunce di iscrizione di utenze non domestiche, appartenenti a categorie per le quali la tariffa non è stata determinata per assenza delle stesse nell'anno di presentazione dell'istanza, il tributo sarà dovuto applicando la tariffa prevista nell'anno successivo, fermo restando la data di decorrenza dichiarata in sede di denuncia.

ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine

previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 22 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto totalmente non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 35 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le abitazioni ubicate nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa è ridotta del 30% se la distanza al primo contenitore è maggiore di 1 KM.
2. Per l'ottenimento delle riduzioni/agevolazioni/esenzioni di cui al presente articolo è necessario presentare specifica richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno, con documentazione comprovante il possesso dei requisiti e decorrono dal 1° gennaio dello stesso anno. Le richieste di agevolazione pervenute successivamente al 31 gennaio comporteranno l'applicazione delle stesse dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le richieste hanno valore anche per gli anni successivi purché persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero del tributo per le annualità non spettanti.
3. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.

ART. 24 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. A norma dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alle utenze domestiche di soggetti residenti, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica, anno per anno, una riduzione del 20% sulla parte fissa e/o variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento di un'apposita istanza nella quale attestino che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo dall'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (ad esempio compostiera) e allegando la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Le richieste di agevolazione pervenute successivamente al 31 gennaio comporteranno l'applicazione delle stesse dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Qualora non sia possibile documentare l'acquisto del contenitore per il compostaggio è necessario presentare autocertificazione nella quale si dichiara il possesso e l'utilizzo dello stesso, e nella quale si accetta l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dell'ente al fine di verificare tramite sopralluogo la reale pratica del compostaggio.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Non sono considerati strumenti per il compostaggio – ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1 – le concimaie agricole.
5. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.

ART. 25
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa unitaria è ridotta nella misura del 30%, sia della parte variabile sia della parte fissa, per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le aree scoperte o parzialmente scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie annesse agli immobili di civile abitazione, sono assoggettate al tributo in misura ridotta del 50% a condizione che siano funzionali all'esercizio delle attività (cd aree scoperte operative), attribuendo ad esse la voce d'uso riferita all'utenza principale.
4. In vigore dell'articolo 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio comunale può prevedere l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.

ART. 26
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e/o pluriennale, la Giunta comunale può riconoscere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni finalizzate a conseguire economie di bilancio.
2. Ulteriori esenzioni e riduzioni possono essere disposti attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 27
CUMULO DI RIDUZIONI

1. In presenza di aventi diritto a più riduzioni/agevolazioni si applicherà quella di maggior favore al contribuente non essendo prevista la cumulabilità delle stesse.

ART. 28
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, il costo delle altre riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 42 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche *(o del relativo canone)*.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. Non si applicano né agevolazioni, né riduzioni, né esenzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 31 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 oppure tramite conto corrente postale oppure con le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali quali RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato – di norma – in 2 rate aventi cadenza non inferiore al trimestre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 6,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 32 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 33 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
1. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 2. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 3. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 34
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 35
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo/tassa, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei

commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla vigente normativa.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5.
6. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 7.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 38, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 38 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale generale sulle entrate in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 39 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 38, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.
4. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti.

ART. 40 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 41
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per le eventuali dilazioni e rateizzazioni di pagamento si fa rinvio al regolamento generale delle entrate.

ART. 42
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e smi.

ART. 43
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A

1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni e parcheggi
	a. Parcheggi scoperti relativi ad utenze non domestiche e magazzini di deposito
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
	a. Ipermercati/ingrossi di generi misti
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club